



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA "COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 23 DEL 09.06.2018



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 2. Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Castel San Giorgio (di seguito CCVLPS) è nominata con atto del Sindaco e resta in carica per tre anni.
2. Venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
3. La Commissione Comunale di Vigilanza è così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
 - d) Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
 - e) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) Un esperto in materie elettrotecniche, scelto dal Comune a seguito di procedura di pubblica evidenza.
4. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
5. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
6. Ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 311/2001 per ogni componente la Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
7. La Commissione Comunale di Vigilanza è presieduta dal Sindaco (o suo delegato).
8. Per le riunioni della Commissione è dovuto un compenso orario, parametrato secondo quanto previsto al successivo art. 7. Tale compenso è dovuto solo per i componenti di cui al comma 3 lett. c), e) ed f), nonché per gli eventuali componenti di cui al comma 4 del presente articolo. Il Sindaco o suo delegato, viceversa, partecipano alla riunione a titolo gratuito. Per i dipendenti comunali coinvolti nella Commissione (comma 3 lett. b) e d) del presente articolo, la partecipazione rientra tra i doveri d'ufficio ed è dovuta la sola retribuzione del lavoro straordinario eventualmente svolto. I delegati o sostituti percepiscono compenso solo per le riunioni alle quali partecipano effettivamente.

Art. 3. Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del TULPS, a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e

luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvi i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del TULPS, alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art. 4 del DPR 28.5.2001, n. 311.

2. In particolare la CCVLPS, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del TULPS, provvede a:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Resta fermo l'obbligo per il SUAP, ai sensi del d.lgs 222/2016, di inoltrare la predetta relazione alla CCVLPS.

Art. 4 Richiesta di intervento della Commissione – modalità e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune:

- a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica), cambio di gestione o richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunque secondo quanto disposto dalla vigente normativa (d.lgs 222/2016 e l. 241/90);
- b) nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo la domanda di agibilità dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento;
- c) nel caso di locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ove il parere, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS siano sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, la predetta relazione dovrà comunque essere inviata alla Commissione con un preavviso di almeno 10 gg rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

Art. 5 Funzionamento

a) Convocazione

1. L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli eventuali argomenti

oggetto di trattazione, deve essere inviato a mezzo pec e contenere la documentazione tecnica allegata alle singole pratiche da sottoporre alla Commissione.

2. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a nominare un delegato per la singola riunione.

3. La convocazione è inviata anche al richiedente del provvedimento finale, che può presenziare alla riunione della commissione e fornire eventuali chiarimenti.

b) Riunione

1. Le Riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si tengono di norma presso gli Uffici Comunali di P.zza Amabile o nei luoghi indicati di volta in volta dal Presidente nell'avviso di convocazione.

2. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti obbligatori della Commissione.

3. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

c) Formulazione del parere e relativo verbale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti necessari della Commissione e deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale della riunione, motivato, in fatto e in diritto, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90 e ss.mm.ii.

3. Il parere è assunto a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Il verbale di riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;

- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;

- eventuali dichiarazioni di voto;

- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

5. Il verbale è sottoscritto da tutti i presenti e comunicato all'interessato per iscritto. Il verbale dovrà inoltre essere inviato agli uffici di volta in volta indicati dalla Commissione.

6. È fatta salva per la Commissione la possibilità di dettare ulteriori regole per il proprio funzionamento, compatibilmente con i principi di cui al presente regolamento, nonché linee guida cui l'istante dovrà attenersi nella presentazione di richieste di intervento della Commissione e nella predisposizione dell'allegata documentazione.

Art. 6 Sopralluoghi

1. La Commissione dispone l'effettuazione delle verifiche di legge, avvalendosi dei componenti allo scopo delegati, ogni qual volta lo ritenga necessario, e, in ogni caso, quando siano trascorsi cinque anni dall'ultimo sopralluogo.

2. I sopralluoghi finalizzati al rilascio della licenza di agibilità di nuovi locali o resi necessari in conseguenza di modifiche strutturali apportate ai medesimi vengono effettuati dalla Commissione con la partecipazione di tutti i componenti o relativi supplenti.

3. Per le manifestazioni temporanee indette dall'Amministrazione Comunale, i sopralluoghi devono essere richiesti dal competente ufficio tecnico comunale almeno tre giorni lavorativi prima; per le manifestazioni indette dai privati la visita di sopralluogo deve essere richiesta almeno cinque giorni lavorativi prima, al fine di consentire l'adeguamento alle prescrizioni

eventualmente imposte dalla Commissione, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

4. Il presidente della Commissione provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti dello stesso.
5. In applicazione dell'art. 141-bis, comma 8, del Regio Decreto n. 635/1940, lo svolgimento dei sopralluoghi di cui al presente articolo è preventivamente comunicato all'interessato (proprietario o gestore del locale, organizzatore della manifestazione, ecc), che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, e sottoporre alla Commissione memorie e documenti.

Art. 7 Spese

1. Le spese comprendono l'esame della pratica ed il sopralluogo.
2. Le spese per l'esame della pratica e per il sopralluogo della CCVLPS sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e sulla base di importi fissati, i quali sono equiparati, per analogia, alle tariffe orarie dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966, di cui all'Allegato unico – Tabella 1 – Lettera A) del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2006.
3. Le succitate tariffe orarie si intendono automaticamente adeguate alle nuove disposizioni normative subentranti. Attualmente tali tariffe risultano di euro 44,00/h per l'esame della pratica e di euro 48,00/h per sopralluogo.
4. Per il caso di esame della pratica e/o sopralluogo gratuiti, le spese non verranno corrisposte nei seguenti casi:
 - quando le manifestazioni siano organizzate direttamente dal Comune di Castel San Giorgio;
 - quando le manifestazioni siano organizzate da associazioni o enti privi di scopo di lucro o da altri enti pubblici e la manifestazione abbia ricevuto il patrocinio economico da parte della Giunta Comunale. La deliberazione di Giunta, in tal caso, dovrà indicare che il patrocinio economico della manifestazione è previsto nella forma di esenzione dalle spese inerenti la CCVLPS.
5. Il sopralluogo sarà assoggettato alla c.d. tariffa ordinaria quando lo stesso dovrà essere effettuato in giornate feriali, dal lunedì al venerdì, tra le 8,30 e le 12,30.
6. Il sopralluogo sarà, invece, assoggettato, alla c.d. tariffa maggiorata, quando il sopralluogo andrà effettuato al di fuori dei casi di cui al comma precedente.
7. L'importo della tariffa dovuta andrà corrisposto al Comune tramite versamento su c/c postale 15311848, intestato alla Tesoreria Comunale di Castel San Giorgio, riportando la seguente causale “Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – Verifiche agibilità”. L'attestazione di versamento andrà allegata alla domanda secondo il seguente tariffario:
 - esame pratica e sopralluogo con tariffa ordinaria per un impegno in giornate feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30:
 - a) locali e luoghi di pubblico spettacolo e/o trattenimento con capienza fino a 200 persone, ove il parere, le verifiche e gli accertamenti siano sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. In tal caso, essendo la procedura semplificata, l'importo ammonta ad euro 143,22 (centoquarantatre/22), così ripartiti:
 - per esame pratica: 3h x euro 44/h= 132 euro
 - oneri IRAP = 8,5% sul predetto importo
 - b) locali e luoghi di pubblico spettacolo e/o trattenimento con capienza fino a 500 posti:.
 - In tal caso l'importo dovuto è di euro 338,52 (trecentotrentotto/52), così ripartiti:
 - per esame pratica: 6h x euro 44/h = 264 euro
 - per sopralluogo: 1 h x euro 48/h = 48,00

- oneri IRAP = 8,5% sulla somma dei predetti importi
- c) locali e luoghi di pubblico spettacolo e/o trattenimento con capienza fino a 2.000 (duemila) posti. In tal caso l'importo dovuto ammonta ad euro 533,82 (cinquecentotrentatre/82), così ripartiti:
 - per esame pratica: $9h \times \text{euro } 44/h = 396$
 - per sopralluogo: $2h \times \text{euro } 48/h = 96$
 - oneri IRAP = 8,5% sulla somma dei predetti importi
- d) locali e luoghi di pubblico spettacolo e/o trattenimento con capienza oltre i 2.000 posti. In tal caso l'importo dovuto ammonta ad euro 729,12 (settecentoventinove/12), così ripartiti:
 - per esame pratica: $12h \times \text{euro } 44/h = 528$
 - per sopralluogo: $3h \times \text{euro } 48/h = 144$
 - oneri IRAP = 8,5% sulla somma dei predetti importi.
- 8. Un sopralluogo fuori orario d'ufficio prevede una maggiorazione di euro 150,00.
- 9. Le suesposte tariffe non includono le spese di bollo, se dovute.
- 10. Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo. L'eventuale nuova convocazione successiva comporterà la corresponsione delle relative tariffe. Non comporterà nuova corresponsione la convocazione di una nuova seduta che costituisca semplice aggiornamento o prosecuzione di una precedente non ultimata per motivi indipendenti dal soggetto richiedente.
- 11. Ove gli importi versati ai sensi del precedente comma 7 superassero i costi effettivamente sostenuti dall'Ente per la corresponsione dei compensi ai membri della Commissione, le somme residue verranno destinate alla costituzione di un fondo per la copertura dei costi inerenti la CCVLPS sostenuti dall'Amministrazione comunale nelle ipotesi di cui al precedente art. 7 co. 4.

